

Ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2023

Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2023.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta



deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023";

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Considerato che:

- l'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n.189 del 2016, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la lett. b) del comma 3, del citato articolo 50, dispone che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.A. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;



- in attuazione della lett. b), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n.189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo—contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;
- con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 è stato approvato lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo Addendum;
- con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.A. ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le parti un Atto integrativo al citato Atto di rinnovo della "Convenzione";
- l'articolo 5, §2, della richiamata Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.A. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla Convenzione medesima;
- con Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia fino al 31 dicembre 2021, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- con Ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia fino al 31 dicembre 2022, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Considerato inoltre che:

- il richiamato articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone, alla lett. c), che le duecentoventicinque unità di personale di cui la Struttura commissariale può avvalersi sono



individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

- in attuazione della lett. c), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n.189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l'Addendum di cui all'Ordinanza commissariale n. 49 del 2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la Convenzione del 7 Dicembre 2016 con Fintecna S.p.A. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;
- con Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.A. fino al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020;
- l'Ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 recante "Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA e con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2022";

Visti altresì:

- il comma 2, dell'art. 3, del decreto-legge n. 3 dell'11 gennaio 2023, a norma del quale "All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.



81» sono sostituite dalle seguenti: «la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»";

- l'art. 1, comma 739, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai sensi del quale "Per le medesime finalità di cui al comma 738, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022". A tale fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023";
- -1'art. 1, comma 740, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai sensi del quale "Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023";

Ritenuto, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con **Invitalia S.p.A.** in data 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2023, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la **lett. A**;

Ritenuto, altresì, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con **Fintecna S.p.A.** in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2023, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la **lett. B**;

Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette convenzioni con Invitalia S.p.A. e Fintecna S.p.A. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano copertura finanziaria sul fondo di cui all'articolo 4, comma 3, decreto legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui al decreto legge n. 189 del 2016, articolo 50, comma 8 e comma 9-quater, introdotto dall'articolo 57, comma 3-quinquies, del richiamato decreto legge n. 104 del 2020, e che la



liquidazione dell'IVA sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*split payment*);

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 gennaio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Articolo 1

(Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.Invitalia)

- 1. È approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, e successivamente integrata, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. **Invitalia**, allegato alla presente ordinanza sotto la **lett.** A, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo—contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
- 2. La convenzione è integrata ed estesa fino 31 dicembre 2023 conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016.
- 3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura massima di euro 10.655.737,70 esclusa IVA, come specificato nel relativo Allegato A-*quinquies* "Nuovo Quadro



Economico 2023" si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Articolo 2

(Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con Fintecna S.p.A.)

- 1. E' approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con **Fintecna S.p.A.**, allegato alla presente ordinanza sotto la **lett. B**, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
- 2. La convenzione è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2023 conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016.
- 3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 7.500.000,00 esclusa IVA, come specificato nel relativo Allegato "Quadro Economico Previsionale 2023" si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Articolo 3 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni sulla acquisizione di personale della Struttura commissariale e degli Uffici speciali della ricostruzione e di assicurare la continuità dei



rapporti di lavoro e della gestione delle attività, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016.

Il Commissario straordinario Sen. Avv. Guido Castelli ATTO INTEGRATIVO ED ESTENSIONE DURATA DELLA CONVENZIONE DEL 6 DICEMBRE 2016 TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ED INVITALIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO E DI TIPO AMMINISTRATIVO-CONTABILE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA.

Tra

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235 (di seguito, Commissario straordinario)

e

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. IVA n. 05678721001), in persona dell'Amministratore delegato, dott. Bernardo Mattarella (di seguito, INVITALIA)

* * *

- il Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del citato Decreto Legislativo. n. 1 del 9 gennaio 1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- il 27 marzo 2007 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Legge finanziaria 2007);
- la stessa direttiva del 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce Invitalia quale società in house dello Stato;

- l'Agenzia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica, e l'articolo 38, comma 1, iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, istituisce presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5, che prevede tra l'altro che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
- l'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico;

- il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 27 giugno 2017 approva le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto di Invitalia, deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;
- il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lett. q), la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 484 del 30 maggio 2018 dispone l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del consiglio dei Ministri Commissario straordinario, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
- con nota n. prot. MISE 319228 del 24 ottobre 2022, INVITALIA ha comunicato al Segretariato Generale Divisione VI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019 -2021, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Segretariato Generale Divisione VI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del Decreto legislativo n. 50/2016;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e la lett. j) del medesimo art. 1, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- il citato Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 maggio 2018, recante l'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di Invitalia individua gli affidamenti da sottoporre all'obbligo della preventiva approvazione ministeriale negli affidamenti di attività da parte di amministrazioni pubbliche per importi maggiori di 500 mila euro al netto dell'IVA;

DATO ATTO CHE

in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto-legge n. 189 (di seguito "decreto – legge") recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

- l'articolo 50, comma 2, del decreto-legge, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2;
- la lett. b), del comma 3, del citato articolo 50 come modificato dall'articolo 57 "Disposizioni in materia di eventi sismici" del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone, inoltre, che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;
- con Ordinanza del 10 novembre 2016, n.2 è stato approvato lo schema di convenzione con INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 Dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;
- con Ordinanza in data 15 dicembre 2017, n.45 è stato approvato lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6 Dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo Addendum;
- con Ordinanza in data 30 gennaio 2019, n.71 è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e INVITALIA ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018;
- in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo al citato Atto di rinnovo della "Convenzione";
- con Ordinanza commissariale n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato, approvato lo schema di atto per il rinnovo e l'integrazione della convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2021;
- con Ordinanza commissariale n. 125 del 10 febbraio 2022 è stato, da ultimo, approvato lo schema di atto per il rinnovo e l'integrazione della convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- l'art. 1, comma 740, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai sensi del quale "Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del

citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023";

- l'articolo 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;
- in data 30 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo con estensione della durata al 31 dicembre 2021 della Convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016;
- in data 28 febbraio 2022 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo con estensione della durata al 31 dicembre 2022 della Convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016;
- nelle more del perfezionamento del quadro normativo recante la proroga, per l'anno 2023, dello stato di emergenza e della gestione straordinaria, con nota prot. INV- AD 00978 del 23 dicembre 2022 dell'Amministratore Delegato dell'Agenzia, in riscontro alla richiesta formulata dal Commissario straordinario con nota prot. CGRTS-0030274-P-01/12/2022, è stata concordata tra le Parti la proroga fino al 31 marzo 2023 della Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 alle medesime condizioni precedentemente previste;

VISTI

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023";
- l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

il comma 2, dell'art. 3, del decreto-legge n. 3 dell'11 gennaio 2023, a norma del quale "All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»";

VISTI ALTRESI'

- la nota in data 07/12/2020, prot. 0195361, con la quale INVITALIA ha trasmesso al Commissario straordinario il documento denominato "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A." e il relativo Decreto di approvazione n. DD 114/2020 del 17/11/2020 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, tale da rendere congrua la misura del 19% sul totale dei costi sostenuti che, a titolo di "rimborso spese generali", sarà riconosciuta a INVITALIA;
- la nota Prot. CGRTS xxxxxxxxx in data xxxxxxxxx con la quale il Commissario straordinario ha comunicato ad INVITALIA l'esito positivo della verifica di congruità tecnico-economica espletata ex art. 192 Dlgs 50/2016;
- la nota del xxxxxx, prot. xxxxx, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy –
 Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione preventiva alla sottoscrizione della presente
 Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

Alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e INVITALIA addivengono alla stipula del presente atto integrativo, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 5, §2, della Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, che ha specificatamente stabilito che *ogni*

eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla Convenzione medesima.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Oggetto)

- 1. La Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145/2018, come modificato dal *comma 739 della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2023.
- 2. Il presente Atto Integrativo è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione in essere, e viceversa, con particolare riferimento agli articoli 2 "oggetto", 6 "modalità di pagamento" e 7 "rendicontazione e verifica delle prestazioni", restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla Convenzione, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate od emendate.
- 3. Ai sensi del presente atto viene convenuta una configurazione iniziale del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione ovvero presso la struttura commissariale centrale, ferma restando la possibilità, per il Commissario, di variare l'impiego di risorse tra i quattro profili professionali previsti, entro l'ammontare massimo annuo di euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) IVA inclusa 10.655.737,70 pari euro (diecimilioniseicentocinquantacinquesettecentotrentasette/70) IVA esclusa modificando contestualmente quanto stabilito all'articolo 6, comma 1, della Convenzione - che comporterà, in sede consuntiva, l'aggiornamento del Nuovo Quadro Economico di cui all'articolo 4 del presente rinnovo.

- 4. . Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. g) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, INVITALIA, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede:
 - a) all'individuazione del personale, destinato allo svolgimento dell'attività di supporto legale, amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico occorrente:
 - 1) per il funzionamento e le attività della struttura commissariale;
 - 2) a supporto delle attività degli USR, per l'applicazione delle ordinanze commissariale;
 - b) ad attività e servizi di supporto alla comunicazione istituzionale della struttura commissariale secondo le direttive impartite dal Commissario, o di persona da lui delegata;
 - c) al supporto al Data Protection Officer;
 - d) al supporto continuativo alla corretta implementazione delle misure di tipo organizzativo previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e ex Legge 6 novembre 2012, n. 190,
 - e) alla manutenzione, gestione ed implementazione evolutiva della piattaforma SEM per:
 - la presentazione, mediante procedura informatizzata, delle dichiarazioni relative alle misure di assistenza abitativa, come previsto dall'OCDPC n. 959 del 17 gennaio 2023;
 - 2) l'interoperabilità con la nuova piattaforma telematica per la ricostruzione GE.DI.SI.;
 - f) al completamento e aggiornamento del Gestionale per la Contabilità Speciale Ge.Co. in funzione anche delle operazioni necessarie per l'implementazione delle misure previste dal PNC Sisma 2009-2016 e per supportare il processo di formazione e gestione della programmazione della spesa
- 5. INVITALIA, si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi del presente Atto in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 3

(Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni)

1. La presente estensione della Convenzione sarà efficace e produttiva di effetti dal giorno 1° Aprile 2023, e comunque solo dopo l'autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui alle premesse e in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-

legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000 n. 34 e ss.mm.ii. e scadrà il 31 dicembre 2023, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale.

- 2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra le Parti ed opportunamente formalizzati secondo la vigente normativa.
- 3. Invitalia si impegna a procedere, nelle more del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione ed il Commissario straordinario si impegna a riconoscere a Invitalia tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime.

Articolo 4

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

- 1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto, il Commissario straordinario riconosce ad INVITALIA un importo massimo annuo pari ad euro 10.655.737,70 (diecimilioniseicentocinquantacinquesettecentotrentasette/70) IVA esclusa, come specificato nell'Allegato A-sexies "Nuovo Quadro Economico 2023".
- 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. h) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, la copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dal presente rinnovo, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come disciplinato al comma 3-quinquies e al comma 9-quater dell'articolo 50 del decreto-legge medesimo.
- 3. La struttura operativa delle risorse dell'Agenzia che saranno assegnate alla Struttura Commissariale o agli USR, sarà articolata in funzione delle quattro tipologie professionali e delle relative tariffe attualmente in vigore.

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di	€ 1.075
		riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati	
		come dirigenti nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di	
		sue controllate; esperti in grado di contribuire	
		all'implementazione delle strategie operative del	
		progetto o delle responsabilità a loro assegnati.	

Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrate come quadri, nel caso di dipendenti di Invitalia o di sue controllate.	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa.	€ 310
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 217

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. i) j) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, il corrispettivo, come stabilito dal primo comma del presente articolo, è versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, che INVITALIA emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016, come modificato dall'Addendum alla Convenzione siglato in data 3 Gennaio 2018, che verrà ripetuto nel seguente articolo.

Art. 5

(Rendicontazione e verifica delle prestazioni)

- 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. j) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, la rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni semestre, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine entro i tre mesi successivi al termine di ogni semestre, Invitalia trasmette al Commissario Straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nel semestre precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti in applicazione del disciplinare di rendicontazione, costituente l'allegato B alla Convenzione del 6 dicembre 2016 e ss.mm.ii, che per chiarezza si allega al presente atto (Allegato B-quater disciplinare di rendicontazione).
- 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. m) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016, al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario Straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione

e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte di INVITALIA.

Articolo 6

(Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. Come citato in premessa le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 19 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 7 (Contenzioso e foro competente)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. p), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, a conferma di quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 8

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti della Struttura Commissariale)

1. L'Agenzia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti della Struttura Commissariale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Struttura e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

Articolo 9

(Norme di rinvio)

- 1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del Codice civile ed è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n.241.
 - Allegato A-sexies "Nuovo Quadro Economico 2023";
 - Allegato B-quater disciplinare di rendicontazione (aggiornamento del disciplinare di rendicontazione alla Convenzione del 6 dicembre 2016).

ALLEGATO A-sexies alla Convenzione

NUOVO QUADRO ECONOMICO 2023

A - Figure professionali	TARIFFE	IMPEGNO RISORSE	GG TOTALI	соѕто	
Qualifica					
A-1 Attività diretta					
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	1.075,00 €	0,8	144	154.800,00 €	
Personale Esperto (ESP)	680,00€	11,0	1.976	1.343.680,00 €	
Personale di livello superiore (SP)	310,00€	29,4	5.286	1.638.660,00 €	
Personale di livello operativo (JP)	217,00 €	124,7	22.440	4.869.480,00 €	
Totale A		165,8	29.846	8.006.620,00 €	
B - Altre voci di costo					
B.1 Spese missione e trasferte				147.859,90 €	
B. 2 Ore di straordinario valorizzate in giornate				500.000,00€	
b.3 Costi beni e servizi				385.000,00€	
Totale B				1.032.859,90 €	
Totale A Giornate uomo + B Altre voci di costo (A+B)				9.039.479,90 €	
C- Spese generali (19% di A + B.2)				1.616.257,80 €	
TOTALE comprensivo delle Spese generali				10.655.737,70 €	
IVA al 22%				2.344.262,29 €	
TOTALE IVA INCLUSA				13.000.000 €	

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24

Agosto 2016

Commissario straordinario (Sen. Avv. Guido Castelli) (firmato digitalmente)

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A.

Amministratore Delegato (Dr. Bernardo Mattarella) (firmato digitalmente)

ALLEGATO B-quater alla Convenzione
DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE (disciplinare di rendicontazione alla Convenzione del 6 dicembre 2016 come modificato dall'Addendum del 3 Gennaio 2018 e del 7 Marzo 2019)

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle quattro tipologie professionali – maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19% - rappresentate nella seguente tabella:

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrate come dirigenti o quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrate come quadri, nel caso di dipendenti di Invitalia o di sue controllate;	€ 680
Personale di livello superiore	coordinamento con relativa discrezionalità di noteri		€ 310
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 217

Personale Invitalia (Dipendenti, consulenti collaboratori) e personale in somministrazione

- Per i costi relativi al personale Invitalia, ovvero per l'attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime nonché per il lavoro del personale non dipendente con contratti di somministrazione sulla base del contratto di somministrazione e della relativa fattura, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
 - elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale e della funzione svolta (tecnico, amministrativo, ecc.);
 - numero delle giornate effettuate;
 - valorizzazione complessiva della prestazione resa dalla singola risorsa.

2. ALTRE VOCI DI COSTO

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi specifici, prestazioni specialistiche, beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, i cui acquisti siano stati previamente autorizzati per iscritto dai competenti organi della Struttura commissariale;
- viaggi e spese di missione, autorizzati dai competenti organi della Struttura commissariale; altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione oltre alle spese relative all'acquisizione del personale tramite agenzia interinale (aggio);
- tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal Commissario Straordinario.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Alle voci di costo di cui all'Allegato A sexies "Altre voci di costo" B.1 e B.3, non sarà applicata la quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19%.

Il rimborso delle spese di missione e trasferte sarà effettuato, sulla scorta del Regolamento, tempo per tempo in vigore, che disciplina tale materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA.

TRA

il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Dott. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235 (di seguito il "Commissario Straordinario");

e

la società Fintecna S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Antonino Turicchi, munito dei necessari poteri (di seguito "FINTECNA");

(di seguito congiuntamente le "Parti").

* * *

PREMESSO

- a) che in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto legge n. 189/2016 (di seguito "**decreto-legge**") recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", che disciplina, tra l'altro, le funzioni ed i compiti del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016;
- b) che il comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura a supporto delle funzioni del Commissario Straordinario e le misure per il personale impiegato in attività emergenziali, prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può

avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2;

- c) che le suddette duecentoventicinque unità di personale ai sensi del comma 3 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con FINTECNA per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico- ingegneristiche;
- d) che in data 7 Dicembre 2016 è stata stipulata tra il Commissario Straordinario e FINTECNA una convenzione per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con scadenza il 31 dicembre 2018, e che la stessa è stata aggiornata con l'Addendum di cui all'Ordinanza commissariale n. 49 del 2018 e successivamente rinnovata per ulteriori due anni con l'Ordinanza Commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019, quindi rinnovata con integrazioni con l'Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 e da ultimo con l'Ordinanza commissariale n. 125 del 2022 sino al 31 dicembre 2022 (di seguito la "Convenzione");
- f) che con comunicazione prot. CGRTS-0030273-P del 1 dicembre 2022, il Commissario Straordinario ha manifestato l'intenzione di rinnovare la Convenzione in vigore fino al 31 dicembre 2022 e ha altresì richiesto a FINTECNA di proseguire, nelle more del perfezionamento del quadro normativo recante la proroga, per l'anno 2023, dello stato di emergenza e della gestione straordinaria, lo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione, in regime di proroga, per il tempo necessario al perfezionamento della Convenzione per l'anno 2023, e comunque non oltre il 31 marzo 2023;
- g) che FINTECNA, con nota del 1° dicembre 2022 (Prot. n. 7376/22), ha accettato di proseguire lo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione, in regime di proroga, per il tempo necessario al perfezionamento della convenzione per l'anno 2023, e comunque non oltre il 31 marzo 2023;

- h) che il comma 738 dell'art. 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine dello stato di emergenza di cui all'art. 4 bis del D.L. 189/2016 e che il successivo comma 739 ha modificato l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogando altresì al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge;
- i) che il successivo comma 740 dell'art. 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 autorizza la spesa di 7,5 milioni per il 2023 per l'ampliamento delle Convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge;
- j) che con comunicazione prot. CGRTS-0006154-P del 26 gennaio 2023 il Commissario Straordinario ha comunicato la volontà di procedere all'integrazione e all'estensione della durata della Convenzione fino al 31 dicembre 2023;
- k)che il Commissario Straordinario e FINTECNA, alla luce di quanto precede, intendono ora addivenire alla sottoscrizione del presente atto al fine di rinnovare la Convenzione a partire dal 1° marzo 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Conferma delle premesse e degli allegati

§1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

- §1. La Convenzione di cui al punto d) delle Premesse del presente atto è rinnovata a partire dal 1° marzo 2023 e fino al 31 dicembre 2023, conformemente a quanto previsto dall'art 1, comma 990 della legge n. 145/2018 così come modificato dall'art. 1, comma 739 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- §2. Il regime di proroga della Convenzione di cui ai punti f) e g) delle premesse cesserà, pertanto, alla data del 28 febbraio 2023 e le eventuali economie di spesa che dovessero risultare in fase di rendicontazione relative al periodo fino al 28 febbraio 2023, potranno essere rendicontate a valere sull'annualità in corso, senza maggiori oneri per il Commissario

Straordinario né per FINTECNA.

§3. Ai sensi del presente rinnovo, viene confermato in 135 il numero massimo di unità di personale destinate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, §1, lett. a) e b) della Convenzione, che potranno essere impiegate a seconda del rispettivo livello di professionalità acquisita ed essere inquadrate in diversi livelli retributivi, secondo quanto meglio specificato nel "Quadro economico previsionale 2023" allegato al presente accordo (Allegato 1).

Art. 3 - Efficacia della Convenzione

- §1. Il rinnovo della Convenzione sarà efficace e produttivo di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e ss.mm. e scadrà il 31 dicembre 2023, in coerenza con la scadenza della gestione straordinaria commissariale così come da ultimo determinata dalla menzionata legge del 29 dicembre 2022, n. 197.
- §2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra le Parti ed opportunamente formalizzati secondo la vigente normativa.
- §3. FINTECNA si impegna a procedere allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione ed il Commissario Straordinario si impegna a riconoscere a FINTECNA tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime anche relativamente all'anno 2023.

Art. 4 – Corrispettivo

- §1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, il Commissario Straordinario riconosce a FINTECNA un corrispettivo determinato sulla base del menzionato "Quadro economico previsionale 2023", per un importo fino ad un massimo di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) comprensivo di spese e di ogni altro accessorio comunque denominato, oltre IVA nella misura di legge, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.
- §2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al §1 che precede comprende tutti i costi diretti sostenuti da FINTECNA per le attività previste dal presente rinnovo della Convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto- legge, come disciplinato al

comma 3-quinquies dell'art. 50 del decreto-legge medesimo.

Art. 5 - Sostituzione degli allegati della Convenzione

L'Allegato "Quadro economico previsionale 2022" della Convenzione è sostituito integralmente dall'Allegato "Quadro economico previsionale 2023" (Allegato 1) al presente atto.

Allegati:

1. "Quadro economico previsionale 2023".

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fintecna S.p.A. Il Commissario Straordinario

Dott. Antonino Turicchi

Sen. Avv. Guido Castelli

QUADRO ECONOMICO PREVISIONALE 2023

	Importo stimato costo lordo medio	Attività art. 2 paragrafo 1 lettera a) Convenzione		Attività art. 2 paragrafo 1 lettera b) Convenzione			
Tipologia Costo	annuo delle risorse di personale	FTE (a regime)	Costo prev. 2023	FTE (a regime)	Costo prev. 2023		
	Costi di Personale						
Responsabile di progetto (art. 4 Par. 3 Lett. a)	225.000,00€	0,3	67.500,00€	0,1	22.500,00€		
Struttura di coordinamento e controllo (art. 4 Par. 3 Lett. b)	120.000,00€	6,8	816.000,00€	0,5	60.000,00€		
Personale con profilo tecnico (art. 4 Par. 3 Lett. c)	41.000,00€	104,0	4.264.000,00€	0,0	- €		
Personale con profilo amministrativo (art. 4 Par. 3 Lett. d)	65.000,00€	2,0	130.000,00€	0,0	- €		
Personale con competenza specifica (art. 4 Par. 3 Lett. e)	80.000,00€	2,0	160.000,00€	10,0	800.000,00€		
Personale per gruppi di lavoro specialistici (art. 4 Par. 3 Lett. f)	60.000,00€	0,0	- €	16,5	990.000,00€		
TOTALE COSTI DI PERSONALE		115,1	5.437.500,00€	27,1	1.872.500,00€		
Costi Accessori							
Costi di logistica	n/a	n/a	113.000,00€	n/a	37.000,00€		
Costi informatici	n/a	n/a	30.000,00€	n/a	10.000,00€		
TOTALE COSTI ACCESSORI		0	143.000,00€	0	47.000,00€		
TOTALE CONVENZIONE AL NETTO DELL'IVA		115,10		27,10	7.500.000,00€		